

Amministratore Delegato e Direttore Generale

ACCORDO DI PARTNERSHIP

TRA

ANAS S.p.A. (Gruppo FS Italiane) con sede legale in Roma (RM), Via Monzambano n. 10, Capitale sociale Euro 2.269.892.000,00, R.E.A. n. 1024951, iscritta al Registro Imprese di Roma, (Codice Fiscale 80208450587, Partita IVA 02133681003), di seguito denominata anche "ANAS", rappresentata dall' Ing. Aldo Isi, Amministratore Delegato e Direttore Generale;

E

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, con sede legale in Roma presso lo Stadio Olimpico - Curva Nord 00135 Roma, C.F. 05228470588, P.I. 01377441009, qui di seguito denominata FCI, rappresentata dal Dott. Cordiano Dagnoni, Presidente e Legale Rappresentante;

Disgiuntamente e congiuntamente definite anche "Parte" o "Parti"

PREMESSO CHE

- Il presente accordo di partnership annulla e sostituisce tutte le prescrizioni stabilite con precedente Convenzione siglata tra Federazione Ciclistica Italiana, ANAS S.p.A. e RCS Sport in data 01/08/2013;
- l'articolo 9, comma 2, del D. Lgs 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i., prescrive che le Società organizzatrici, all'atto della richiesta di autorizzazione allo svolgimento della corsa ciclistica su strada, devono munirsi del nulla-osta degli Enti proprietari/gestori delle strade;
- fra i suddetti Enti deve annoverarsi ANAS S.p.A., in qualità di gestore delegato della rete stradale di interesse nazionale;
- ANAS S.p.A., stante regole e tempi indicati da specifiche disposizione dell'Agenzia delle Entrate, per il rilascio del suddetto nulla osta, è obbligata a rilasciare fattura alla società organizzatrice, per oneri di istruttoria del procedimento e di sopralluogo del percorso della manifestazione sportiva, al fine di una valutazione tecnica circa la compatibilità della corsa ciclistica con la conservazione della strada, nonché con le esigenze di tutela dell'incolumità dei concorrenti in

relazione allo stato del fondo stradale, anche in ragioni di situazioni particolari legate al relativo sviluppo piano altimetrico (Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/55805/116/1 del 09.11.1998 e s.m.i.);

- l'autorizzazione allo svolgimento delle corse ciclistiche, distinte fra quelle che prevedono la chiusura totale al traffico (quali ad esempio, le corse professionistiche) o la chiusura temporanea (quali le corse dilettantistiche ed amatoriali) è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara;
- ai sensi dell'art. 9, c. 6, del d.lgs 285/92 e s.m.i., per tutte le competizioni sportive su strada, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente;
- le Società Ciclistiche affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana sono costituite nella forma di legge in Associazione Sportiva Dilettantistica, con l'obbligo d'iscrizione al Registro CONI e in quanto tali non perseguono alcun fine lucrativo nell'attività organizzativa delle corse ciclistiche;
- l'attività ciclistica in Italia si svolge nelle diverse forme, da quella professionistica, a quella dilettantistica e amatoriale;
- ANAS S.p.A. è altresì interessata ad avere visibilità dei propri contenuti relativi alla sicurezza stradale e alla Campagna di sensibilizzazione "Guida e Basta" attraverso le competizioni ed ulteriori iniziative della Federazione Ciclistica Italiana, nei termini e con le modalità di seguito meglio specificati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse ed allegati

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e hanno ad ogni effetto valore di patto.

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo

ANAS S.p.A. e Federazione Ciclistica Italiana si impegnano ad operare congiuntamente, anche attraverso proposte sinergiche e linee comuni di azione, per il raggiungimento di obiettivi destinati a migliorare la sicurezza stradale degli eventi sportivi.

L'accordo è da considerarsi esclusivo tra le parti per la sola Federazione Ciclistica Italiana e i servizi dovranno essere espletati secondo le modalità riportate negli articoli successivi.

Articolo 3 - Corrispettivo e Pagamenti

Il presente accordo non comporta oneri economici per entrambe le parti, considerandosi le stesse reciprocamente soddisfatte dalle prestazioni in esso contemplate, pertanto, le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra.

ANAS S.p.A. al momento dell'avvio del procedimento, inoltra fattura alla Società Organizzatrice, la quale, al termine della manifestazione, emetterà fattura ad ANAS a titolo di operazione permutativa, come compensazione, sulla base di quanto previsto al successivo articolo 4 dell'accordo di partnership in essere. La fattura emessa dalla società organizzatrice dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dalla documentazione fotografica o altra documentazione della visibilità garantita al logo ANAS o ad eventuale logo "Guida e Basta" a comprova del rispetto dei requisiti di tale accordo

Tale modalità di fatturazione viene indicata come fattura permutativa, come previsto dal D.P.R. 633/72.

Articolo 4 - Modalità di esecuzione del servizio

Tutto quanto premesso:

ANAS S.p.A., nei confronti della Federazione Ciclistica Italiana:

- *si impegna entro 20 giorni dal ricevimento della domanda al rilascio del nullaosta, previo avvio del procedimento, unitamente all'invio della fatturazione per oneri di istruttoria e sopralluogo;*
- *si impegna nei tempi tecnici strettamente necessari, ad esprimersi in merito al proprio nullaosta per le corse ciclistiche che si svolgono, in tutto o in parte, sulle strade di propria competenza, anche attraverso procedure informatiche "online", opportunamente pubblicizzate sul proprio sito aziendale, che consentano alle società affiliate alla FCI, una più efficiente e moderna gestione delle autorizzazioni;*
- *concede alla Federazione Ciclistica Italiana, di prevedere in favore delle società dilettantistiche affiliate, purché in possesso di regolare certificato attestante l'iscrizione al Registro Nazionale del C.O.N.I., un massimo di 400 gare sportive annue alle condizioni previste dal presente accordo; l'elenco dovrà essere trasmesso dalla F.C.I. ad Anas entro il 31 gennaio di ogni anno e potranno essere accolte eventuali ed ulteriori richieste che dovranno pervenire entro il 31 marzo, al fine di poter quantificare in via cronologica il numero massimo degli eventi, salvo eventuale diverso criterio che sarà comunicato dalla FCI ad ANAS S.p.A. entro il 31 marzo di ciascun anno;*
- *garantisce visibilità alla Federazione Ciclistica Italiana in qualità di partner e promozione delle principali gare, attraverso gli strumenti di comunicazione web e social di Anas.*

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, attraverso le competizioni ciclistiche e le ulteriori iniziative realizzate, nei confronti di ANAS S.p.A.:

- *garantisce che ogni Società Organizzatrice provveda ad inoltrare tramite PEC, almeno 60 giorni prima della gara, documentazione del percorso alle Strutture Territoriali Anas di competenza;*
- *garantisce il posizionamento di n. 2 striscioni alla partenza e all'arrivo, della dimensione di quanto previsto dal DPR 495/1992 Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, con logo Anas ed eventuale logo della Campagna "Guida e Basta", per ciascuna competizione ciclistica autorizzata da Anas, fornendo adeguata documentazione fotografica a supporto;*
- *garantisce il posizionamento del logo Anas ed eventuale logo della Campagna "Guida e Basta" su tutti i supporti web e social della Federazione Ciclistica Italiana e delle singole competizioni, fornendo adeguata documentazione a supporto;*
- *garantisce il posizionamento del logo Anas ed eventuale logo della Campagna "Guida e Basta" sugli ulteriori supporti comunicazionali della Federazione Ciclistica Italiana e delle singole competizioni (cartellonistica, manifesti, locandine, dépliant, radio, televisioni o altro) fornendo adeguata documentazione a supporto;*
- *garantisce il posizionamento del logo Anas ed eventuale logo della Campagna "Guida e Basta" sul pannello di sfondo del palco allestito per la premiazione di ciascuna competizione ciclistica, fornendo adeguata documentazione fotografica a supporto;*

- *garantisce visibilità del brand Anas e della Campagna Guida e Basta con la possibilità di effettuare in sinergia azioni di sensibilizzazione e presenza di Anas nelle più importanti competizioni della Federazione Ciclistica Italiana (storytelling e momenti istituzionali riservati ad Anas, possibilità di realizzare attività di engagement e interviste testimonial, possibilità di consegnare maglie speciali, possibilità di realizzare stand o distribuzione merchandising ed eventuali ulteriori iniziative da individuare).*

Articolo 5 - Durata dell'incarico e facoltà di recesso

Il presente accordo si intende a tempo determinato per una **durata di 24 mesi oltre alla restante frazione dell'anno solare in corso**, a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo di partnership, senza possibilità di rinnovo automatico.

Allo scadere del contratto le parti si incontreranno per eventuali ulteriori rinnovi, che dovranno avvenire mediante apposito atto scritto.

Le parti avranno altresì il diritto di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, mediante invio di raccomandata AVR o PEC anas@postacert.stradeanas.it inserendo in cc relazioni.affidamenti@postacert.stradeanas.it.

Il recesso ha efficacia decorsi 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. In caso di recesso nessun indennizzo e/o risarcimento sarà dovuto all'altra Parte.

Articolo 6 - Altri oneri ed obblighi delle Parti

Le parti dovranno inoltre:

- provvedere all'espletamento dell'incarico, con propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale;
- non porre in essere fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano determinare, direttamente o indirettamente, cause di incompatibilità in relazione all'oggetto dell'accordo;
- non porre in essere fatti e comportamenti che possano arrecare pregiudizio di natura economica, sul fronte del danno all'immagine o alla reputazione e/o di qualsiasi altro genere all'altra Parte.

In caso di mancato rispetto dei suindicati oneri ed obblighi le parti si riservano la facoltà di risolvere di diritto il presente accordo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile mediante comunicazione inviata all'altra Parte.

Articolo 7 - Obblighi di riservatezza

Le parti si obbligano a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente accordo, dati, notizie, informazioni, ecc. che vengano messi a disposizione per effetto del presente accordo.

L'obbligo di riservatezza sarà per le Parti vincolante per tutta la durata dell'accordo, ed anche successivamente alla sua ultimazione e, comunque, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute non siano di dominio pubblico.

Articolo 8 - Responsabilità

ANAS è estranea ai rapporti della Federazione Ciclistica Italiana con i terzi e non risponderà per fatti e/o danni di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente riconducibili all'attività prestata da quest'ultimo.

Pertanto, la Federazione Ciclistica Italiana terrà indenne ANAS, nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni e/o fatti, direttamente o indirettamente, riconducibili alle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 9 - Responsabili dell'accordo

Per la Federazione Ciclistica Italiana, il Responsabile dell'accordo sarà Nicole Conti.

Per l'ANAS il Direttore dell'esecuzione dell'accordo, sarà Roberto Scorpio.

Ai fini dell'adempimento dell'accordo, le comunicazioni tra le Parti saranno quelle intercorse tra i due Responsabili.

Articolo 10 - Codice Etico

La Federazione Ciclistica Italiana si obbliga a osservare le regole e i precetti comportamentali contenuti nel Codice Etico di ANAS, che è disponibile attraverso la consultazione sul sito internet di ANAS, <http://www.stradeanas.it>.

La Federazione Ciclistica Italiana dichiara di avere integralmente preso conoscenza del suo contenuto e di accettarlo senza eccezione o riserva alcuna.

La violazione, anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà la facoltà ad ANAS di risolvere di diritto e con effetto immediato l'accordo.

Articolo 11 - Controversie

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all'esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione dell'accordo di partnership, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Le parti si danno atto che la stipula e l'esecuzione dell'accordo di partnership comportano il trattamento di dati personali di propri dipendenti/collaboratori, trattati da ciascuna parte per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione dell'accordo di partnership stesso. A tal riguardo, è fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al presente comma, e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Anas S.p.A. mediante pubblicazione nella sezione Privacy del sito istituzionale www.stradeanas.it e dal Contraente mediante il sito istituzionale www.federciclismo.it

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. lgs. 196/2003 e s.m.i.), ad essa ascrivibili.

Articolo 13 - Domicilio legale

Agli effetti del presente atto le Parti eleggono domicilio legale ognuno presso la propria sede legale.

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Presidente e Legale Rappresentante

Dott. Cordiano Dagnoni



ANAS S.p.A.

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Ing. Aldo Isi

